

## SUPER-ECO-SISMA-BONUS

Foglio informativo Cessione Credito d'Imposta 001/2024 valido dal 01/01/2024 al 31/03/2024.

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

#### Spefin Finanziaria S.p.A.

Sede legale e amministrativa: via L. Magalotti, 15 – 00197 Roma

Contatti telefonici: 06.9025001 - 800.195371

Fax: 0690250099

E-mail: [info@spefin.it](mailto:info@spefin.it)

PEC: [spefinfinanziariaspa@legalmail.it](mailto:spefinfinanziariaspa@legalmail.it)

Sito web: <http://spefin.it/>

Spefin Finanziaria SpA: intermediario finanziario iscritto all'Albo Unico di cui all'art.106 TUB al n°190 – Capogruppo del Gruppo Finanziario Spefin Finanziaria ex art. 190 TUB

Capitale Soc. deliberato e versato: € 9.037.700,00 i.v.; Rea: RM-1139298

C.F. e P.IVA: 09095161007 – ABI: 332809

Associato ABI, ASSOFIN, UFI

### 1. PREMESSE

I prodotti Super-Eco-Sisma Bonus possono essere promossi e collocati dagli intermediari abilitati da Spefin Finanziaria S.p.a.: Agenti in attività finanziaria, Agenti assicurativi, altre categorie di intermediari e rispettivi collaboratori. In sede di primo contatto e nelle informazioni pre-contrattuali rilasciate al Cliente sono rese le informazioni sull'Identità e sui contatti del Finanziatore e dell'Intermediario incaricato corredate dal nome, cognome o la denominazione, l'indirizzo nonché a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cliente. Spefin Finanziaria S.p.A. assicura piena trasparenza in materia d'informazioni sull'Intermediario, in ossequio alle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia. Nessun compenso, commissione o retribuzione, sono dovuti dal Cliente ai soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva, essendo questi ultimi retribuiti direttamente da Spefin Finanziaria S.p.A..

### 2. I PRODOTTI BONUS

Il presente foglio informativo ha lo scopo di presentare i prodotti di Spefin Finanziaria S.p.A. (di seguito "Spefin") che riguardano l'acquisto dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge in campo edilizio. Le predette agevolazioni fiscali si inquadrano all'interno delle strategie del "Piano nazionale Integrato Energia e Clima" che si pone importanti obiettivi energetici di riduzione delle emissioni di CO2, oltreché alle tematiche di recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del rischio sismico. In quest'ottica, la normativa attuale prevede varie possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali:

- il **Sismabonus** permette di sostenere gli interventi di messa in sicurezza e diminuire così le classi di rischio sismico degli edifici;
- l'**Ecobonus** consente di aumentare la classe energetica dell'edificio ed avere un considerevole impatto in termini di risparmio energetico e soprattutto economico;
- il **Superbonus**, misura introdotta per sostenere il rilancio economico del Paese, prevede il recupero del patrimonio edilizio esistente, caratterizzando l'intervento edilizio dal punto di vista energetico e sismico.

### 3. CHE COS'È IL SUPERBONUS

Il Superbonus è una agevolazione recentemente introdotta dal Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, c.d. "Decreto Rilancio" e s.m.i.. L'iniziativa del Superbonus rappresenta una misura fondamentale per il rilancio del settore delle costruzioni e per l'economia nazionale, ponendosi quale misura sociale di garanzia cui possono accedere tutte le fasce di reddito, per poter vivere in case più efficienti e sicure. L'Agevolazione consiste nella possibilità di una detrazione fiscale riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nell'anno 2021, in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2022. Ulteriore novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità per i contribuenti di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, per la cessione del credito d'imposta in favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, per la riduzione del rischio sismico che assicurino il comportamento antisismico dell'edificio (c.d. Sismabonus), per la riqualificazione energetica degli edifici che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche<sup>1</sup> dell'edificio. La detrazione, a titolo esemplificativo, viene riconosciuta nei seguenti casi:

- 31 dicembre 2023 per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, riferiti ad interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio), a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate) per i **condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persona o più persone fisiche** compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001;
- 31 dicembre 2023 per gli IACP, (ed enti con le stesse finalità sociali) purché al 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).

#### 3.1 INTERVENTI E LIMITI DI SPESA

##### 3.1.1 Interventi principali

L'accesso alla detrazione prevista per il Superbonus, pari al 110%, è prevista in caso di attuazione di almeno uno degli interventi principali, di seguito elencati, e definiti dalla normativa come "Trainanti":

##### INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO SUGLI INVOLUCRI

**Fino a 50.000 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari.

**Fino a 40.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.

**Fino a 30.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, a partire dalla nona unità immobiliare.

<sup>1</sup> Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

#### SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

**Fino a 30.000 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari.

**Fino a 20.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.

**Fino a 15.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

#### INTERVENTI ANTISISMICI

**Fino a 96.000 euro** per ogni unità immobiliare

##### 3.1.2 Interventi aggiuntivi

Possono usufruire delle medesime agevolazioni i seguenti interventi, definiti Trainati dalla normativa, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi Principali:

#### INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

**48.000 euro** di tetto massimo di spesa

Max 2.400 €/kW per impianti solari fotovoltaici

#### SISTEMI DI ACCUMULO

**48.000 euro** di tetto massimo di spesa

Max 1.000 €/kW per sistemi di accumulo

#### INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

**2.000 euro**, per ogni colonnina di ricarica, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno.

**1.500 euro**, per ogni colonnina di ricarica, per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino ad otto colonnine.

**1.200 euro**, per ogni colonnina di ricarica, per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano numero superiore ad otto colonnine.

#### 3.2 SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL SUPERBONUS

La detrazione viene riservata ai seguenti soggetti:

- Condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastati, anche se posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ovvero gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; in particolare per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituto;

#### 4. ALTRI BONUS FISCALI

È possibile fruire di altre tipologie di agevolazioni fiscali, che possono essere applicate anche laddove non sussistano le condizioni di accesso al Superbonus.

Di seguito si rappresentano i limiti di spesa e le condizioni di accesso dei relativi interventi effettuabili per ogni categoria di Bonus.

##### 4.2 SISMABONUS

A questa categoria di Bonus, possono accedere tutti coloro che sono soggetti al versamento della tassazione IRPEF e IRES, con una detrazione fiscale diversa in relazione alle tipologie di intervento e fino al 31 Dicembre 2024, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 63/2013, come di seguito specificate. Tali misure sono tutte riconducibili a interventi antisismici e quindi a opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e sono ripartiti secondo le seguenti aliquote percentuali di detrazione fiscale:

**50%**, fino ad un ammontare della spesa complessiva non superiore a Euro 96.000, per unità immobiliare; somma da intendersi suddivisa su cinque annualità di pari importo.

**70%**, fino ad un ammontare complessivo della spesa non superiore a Euro 96.000, per unità immobiliare; somma da intendersi suddivisa su cinque annualità di pari importo. Per il conseguimento di tale beneficio fiscale, deve derivare una riduzione del rischio sismico tale da consentire il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la suddetta detrazione viene aumentata al 75%.

**80%**, fino ad un ammontare complessivo della spesa non superiore a Euro 96.000, per unità immobiliare; somma da intendersi suddivisa su cinque annualità di pari importo. Per il conseguimento di tale beneficio fiscale, deve derivare una riduzione del rischio sismico tale da consentire il passaggio a due classi di rischio inferiori. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la suddetta detrazione viene aumentata all'85%.

La detrazione viene usufruita per gli edifici insistenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 con una ripartizione di cinque quote annuali di pari importo dell'anno di sostenimento delle spese e di quelli successivi.

Qualora dagli interventi di messa in sicurezza seguitasse, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, l'alienazione dell'immobile, all'acquirente spetta la seguente detrazione:

**75%** se si è effettuato il passaggio ad una sola classe di rischio sismico inferiore;

**85%** se si è effettuato il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore;

La detrazione dei relativi interventi antisismici spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio esistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

##### 4.3 ECOBONUS

A questa categoria di bonus, possono accedere tutti coloro che sono soggetti al versamento della tassazione IRPEF e IRES e i Condomini, con una detrazione fiscale diversa in relazione alle tipologie di intervento e fino al 31 Dicembre 2024, come indicato all'art. 14 e 16 del D.L. 63/2013.

La detrazione del **50%** spetta nei seguenti casi: a) acquisto e posa in opera delle finestre comprensive di infissi, b) schermature solari, c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, d) acquisto e posa in opera impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione del **65%** spetta nei seguenti casi: a) riqualificazione globale energetica degli edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o con generatori d'aria calda a condensazione, c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, d) acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, e) installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.

La detrazione del **70%** spetta nel caso di interventi su parti comuni dei condomini per la coibentazione dell'involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente.

La detrazione del **75%** spetta nel caso di interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente, con miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015.

La detrazione dell'**80%** spetta nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico, qualora determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore.

La detrazione dell'**85%** spetta nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico, qualora determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Le relative detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo. Resta fermo il rispetto dei requisiti tecnici minimi dell'art. 14 del D.L. 63/2013. e la produzione dell'asseverazione da parte di professionisti abilitati, che attestino le prestazioni energetiche degli edifici raggiunte a seguito degli interventi, da sottoporre ai controlli dell'ENEA.

#### 4.4 BONUS FACCIATA

A questa categoria di bonus, possono accedere tutti coloro che sono soggetti al versamento della tassazione IRPEF e IRES, con una detrazione fiscale pari al **90%** dell'importo dei lavori effettuati nell'anno 2020 e 2021 e pari al **60%** dell'importo dei lavori effettuati nell'anno 2022, fino a concorrenza del credito d'imposta vantato nel periodo fiscale di riferimento. La detrazione si riferisce agli interventi di recupero e/o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, comprendendo le solo strutture verticali opache, insieme a balconi e ornamenti e fregi. Nel caso in cui il rifacimento della facciata riguardi interventi, che influiscono dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti tecnici ed energetici impostati dal MISE, che saranno revisionati nei loro presupposti dall'ENEA.

Infine, sono solo ammessi al beneficio fiscale gli edifici ricadenti nelle zone urbanistiche A e B, individuate dall'articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici.

#### 4.5 BONUS RISTRUTTURAZIONI

A questa categoria di bonus possono accedere tutti coloro che sono soggetti al versamento della tassazione IRPEF/IRES, con una detrazione fiscale pari al **50%** dell'importo dei lavori effettuati, fino al 31 Dicembre 2024 e a concorrenza del credito d'imposta vantato nel periodo fiscale di riferimento. Le tipologie di lavori previsti rientrano nella fattispecie del Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, sostituzione infissi, abbattimento delle barriere architettoniche, sostituzione impianti tecnologici), fino ad controvalore massimale di spesa, pari a Euro 96.000 euro per unità immobiliare, come indicato all'art. 16 bis DPR n. 917 del 1986. Per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, con spese, spetta una detrazione fiscale pari al 75% delle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare della spesa complessiva non è superiore a:

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

### 5. MODALITA' DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE ECONOMICA – OPZIONI <sup>2</sup>

Ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2025, spese per gli interventi più sopra elencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

- la "**Detrazione diretta**" del credito d'imposta maturato dopo le spese sostenute degli interventi.
- la "**Cessione diretta**" del credito d'imposta maturato ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
- lo "**Sconto in fattura**" del contributo anticipato dall'esecutore dei lavori, il quale può recuperare direttamente il credito ceduto o può a sua volta cedere il medesimo credito a terzi, quali istituti di credito e intermediari finanziari.

L'opzione "cessione diretta", con riferimento agli interventi ammessi agli altri Bonus, può essere effettuata in un'unica soluzione a fine lavori, per l'intero credito d'imposta maturato.

L'opzione "cessione diretta", con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus può essere effettuata anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. I singoli stati di avanzamento devono riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento medesimo. Ai fini dell'opzione per la cessione diretta, prevista dall'articolo 121 del decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Inoltre, per qualsiasi Bonus fiscale è necessaria l'acquisizione dell'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

### 6. OFFERTA DI SPEFIN S.P.A PER ACQUISTO CREDITO DI IMPOSTA.

Spefin Finanziaria S.p.A. propone l'acquisto del Credito d'imposta, mediante l'esercizio dell'opzione della "**Cessione diretta**" dell'importo maturato dal Cliente.

La Cessione del credito d'imposta è un prodotto caratterizzato dall'acquisto da parte dell'intermediario finanziario del credito maturato dal Cliente a seguito degli interventi edilizi effettuati. Le condizioni saranno oggetto di preventiva valutazione e di successiva pattuizione contrattuale con il cliente.

TIPOLOGIA BONUS	MODALITÀ ACCESSO AGEVOLAZIONE	QUOTE ANNUALI DI DETRAZIONE	PREZZO DI ACQUISTO CREDITI
SUPERBONUS	CESSIONE DEL CREDITO FISCALE	4 quote annuali di pari importo	<b>86,36%</b> del valore nominale del credito d'imposta
	Acquisizione dei crediti fiscali maturati dal cliente a fine lavori (saldo) oppure a SAL	3 quote annuali di pari importo	<b>88,18%</b> del valore nominale del credito d'imposta
TIPOLOGIA BONUS	MODALITÀ ACCESSO AGEVOLAZIONE	QUOTE ANNUALI DI DETRAZIONE	PREZZO DI ACQUISTO CREDITI
ECOBONUS BONUSFACCIATA BONUSCASA	CESSIONE DEL CREDITO FISCALE	10 quote annuali di pari importo	<b>78%</b> del valore nominale del credito d'imposta
		9 quote annuali di pari importo	<b>80,20%</b> del valore nominale del credito d'imposta
		8 quote annuali di pari importo	<b>81,76%</b> del valore nominale del credito d'imposta
		7 quote annuali di pari importo	<b>82,00%</b> del valore nominale del credito d'imposta

<sup>2</sup> Per maggiori informazioni consulta il sito dell'Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it>.

## 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo della cessione sarà pagato da Spefin al cliente entro 30 giorni lavorativi successivi alla data in cui il credito risulti accreditato nel cassetto fiscale della stessa, e il cliente abbia consegnato a Spefin la documentazione accompagnatoria prevista e sia stato espletato ogni connesso adempimento che costituisca e/o concorra alla validità e opponibilità del credito. L'importo sarà corrisposto al Cliente mediante accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, in misura percentuale uguale al prezzo di acquisto offerto da Spefin, a Sal (Stato Avanzamento Lavori) o a saldo finale.

## 8. RISCHI DELL'OPERAZIONE

Il rischio dell'operazione consiste nell'eventualità che, per qualsiasi causa anche indipendente dalla volontà del Cliente, il lavoro non venga portato a termine o non venga accertata o riconosciuta anche parzialmente la sussistenza dei presupposti necessari affinché sorga il diritto alla detrazione nei termini di legge, determinando quindi il mancato conseguimento al diritto del bonus fiscale.

In tale evenienza, il Cliente non potrà beneficiare dell'incentivo, quindi non potrà procedere con la cessione del relativo credito e quindi rientrare nella disponibilità della somma anticipata. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi (di cui all'articolo 20 del Dpr n. 602/1973, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997). Il Cliente in ogni caso mantiene indenne e manlevata la Spefin Finanziaria S.p.A. da ogni eventuale danno e/o pregiudizio dovesse occorrere in caso che non venga portato a termine o non venga accertata o riconosciuta anche parzialmente, in qualsiasi momento, la sussistenza dei presupposti necessari affinché sorga il diritto alla detrazione nei termini di legge, determinando quindi il mancato conseguimento al diritto del bonus fiscale.

## 9. CONTATTI E ASSISTENZA AL CLIENTE

Ogni ulteriore informazione sull'offerta Bonus di Spefin è disponibile sul sito internet: [www.spefin.it](http://www.spefin.it)

Oppure E-mail: [assistenzabonus@spefin.it](mailto:assistenzabonus@spefin.it)

## 10. RECLAMI

Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Consumatore può presentare reclamo scritto indirizzandolo a: Spefin Finanziaria S.p.A. - Reclami - Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma (RM) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 06.90250099, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [reclamispefin@legalmail.it](mailto:reclamispefin@legalmail.it), ovvero posta elettronica semplice all'indirizzo: [ufficioreclami@spefin.it](mailto:ufficioreclami@spefin.it). Spefin Finanziaria S.p.A. evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Spefin Finanziaria S.p.A. si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.

## 11. LEGENDA

**Intermediario finanziario:** è una impresa che esercita, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020, è possibile cedere il credito d'imposta definito al punto successivo.

**Cliente:** persona fisica o persona giuridica che a qualsiasi titolo sottoscrive il contratto di cessione del credito.

**Credito d'imposta:** ai fini del seguente foglio informativo si definisce credito d'imposta il credito che un soggetto vanta nei confronti dello Stato, maturato in seguito al sostenimento delle spese per gli interventi di cui Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Facciata e Bonus casa, sotto meglio definiti.

**Detrazione d'imposta:** è la diminuzione dell'aliquota totale del credito d'imposta di cui il contribuente può usufruire in relazione ad iniziative proposte dallo Stato.

**Cessione credito d'imposta:** è la possibilità del contribuente di cedere il credito d'imposta a terzi soggetti definiti dalla legge.

**Sconto in fattura:** è il contributo anticipato dal fornitore a fronte degli interventi Superbonus e altri Bonus, sottoforma di sconto del corrispettivo dovuto. Il fornitore, ai sensi dell'art 121 D.L. 34/2020, recupera il contributo sottoforma del credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante.

**Reclami:** è l'azione di eccezione da parte del Cliente in riferimento ad un rapporto contrattuale tra il medesimo e il soggetto finanziario.

**Superbonus:** è una agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, c.d. "Decreto Rilancio".

**Sismabonus:** è una agevolazione fiscale in riferimento agli interventi di misure antisismiche previste dall' Art. 16 del D.L. 63/2013.

**Ecobonus:** è una agevolazione fiscale in riferimento agli interventi di efficientamento energetico previste dall' Art. 14 del D.L. 63/2013.

**Bonus facciata:** è una agevolazione fiscale in riferimento agli interventi di restauro e/o recupero del patrimonio esistente dalla Legge di Bilancio 2020, Legge 160/2019.

**Bonus casa:** è una agevolazione fiscale in riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia previste dall' Art. 16, c. 1, del D.L. 63/2013.

Dichiaro di aver ricevuto in data odierna il presente Foglio Informativo.

....., lì .....

Firma del Cliente.....